



# ABI

## FESTIVITA' SOPPRESSE

Ai sensi dell'art. 56 del **CCNL 31 marzo 2015** (quadri direttivi e aree professionali) e dell'art. 14 del **CCNL 13 luglio 2015** (dirigenti), ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

I sopracitati permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrono in giorni **per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato** e nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei giorni, **all'intero trattamento economico**.

**La cadenza delle giornate di ex festività per l'anno 2019 è la seguente:**

- 19 marzo: San Giuseppe (Martedì)
- 30 maggio: Ascensione (Giovedì)
- 20 giugno: Corpus Domini (Giovedì)
- 4 novembre: Unità Nazionale (Lunedì)

**Pertanto il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì per le Aree Professionali è pari a 4 (quattro).**

***Per i quadri direttivi e per i dirigenti** viene confermata la rinuncia ad una giornata di ex festività è devoluta quale contributo al Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione (FOC) (art.32 punto 4 ccnl 31 marzo 2015 art.14 4° comma ccnl 13 luglio 2015).*

Mentre per gli appartenenti alle Aree Professionali il contributo al FOC è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua (7 ore e 30 minuti) di banca delle ore.

## FESTIVITA' CIVILI

Per quanto riguarda le **festività civili** coincidenti con la Domenica, visto che la ricorrenza del 2 giugno ricade in tale previsione, in alternativa al compenso aggiuntivo dovuto dall'azienda e tenuto conto dei vigenti accordi aziendali, i lavoratori hanno diritto ad un'ulteriore giornata di permesso.

Roma, 10 gennaio 2019